



5 aprile 2023

Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Indonesia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1	Oggetto della consultazione	2
2	Panoramica dei pareri pervenuti.....	2
3	Risultati della consultazione per destinatari.....	3
3.1	Cantoni	3
3.2	Partiti	3
3.3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	4
3.4	Associazioni mantello nazionali dell'economia	4
3.5	Altre cerchie interessate	5
4	Risultati della consultazione per temi	6
4.1	Concetto di «investimento»	6
4.2	Diritti e obblighi degli investitori	6
4.3	Diritto di legiferare.....	6
4.4	Standard di protezione	7
4.5	Arbitrato tra investitore e Stato.....	7
4.6	Rapporto con l'accordo precedente	8
5	Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione e abbreviazioni.....	8
5.1	Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione	8
5.2	Abbreviazioni	9

1 Oggetto della consultazione

Con oltre 1406 miliardi di franchi di investimenti diretti all'estero (stato a fine 2021), le imprese elvetiche figurano tra i dieci maggiori esportatori di capitali al mondo, rappresentando circa il 175 per cento del PIL. La Svizzera si colloca così al quarto posto tra i Paesi con il più alto volume di investimenti diretti esteri in rapporto al PIL¹. Gli accordi bilaterali di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) svolgono un ruolo centrale nella creazione di condizioni quadro favorevoli agli investimenti esteri. A complemento delle legislazioni nazionali dei Paesi ospitanti, offrono agli investitori ulteriori certezze giuridiche e una protezione contro eventuali rischi politici. Di conseguenza, rappresentano anche uno strumento per promuovere gli investimenti diretti. Questi ultimi contribuiscono allo sviluppo economico e tecnologico e ciò soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, il che spiega il loro interesse a concludere gli APPI. In Svizzera sono in vigore 111 APPI bilaterali.

Insieme a Cina, Giappone e Singapore, l'Indonesia rientra tra le principali destinazioni degli investimenti diretti svizzeri in Asia. Nel 2021 il capitale degli investimenti diretti svizzeri in Indonesia ammontava a quasi 1,7 miliardi di franchi e il numero di posti di lavoro creati da aziende svizzere in Indonesia si attestava a 16 000. Il primo APPI concluso dalla Svizzera in Indonesia risale al 1974. Nel 2014 il Governo indonesiano ha deciso di denunciare tutti gli APPI esistenti, tra cui quello con la Svizzera. L'APPI del 1974 è quindi scaduto l'8 aprile 2016 senza essere sostituito da un altro testo normativo. La conclusione di un nuovo APPI con l'Indonesia permette ora alla Svizzera di colmare la lacuna esistente da allora.

L'APPI tra i due Stati garantisce agli investimenti svizzeri in Indonesia (e viceversa) una protezione contro eventuali rischi politici e si concentra sui seguenti standard: protezione contro le discriminazioni statali (trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita), contro le espropriazioni illegali o non adeguatamente compensate, contro le restrizioni al trasferimento di proventi e altri importi relativi agli investimenti e garanzia del cosiddetto trattamento giusto ed equo. I procedimenti di risoluzione delle controversie consentono inoltre, se necessario, di far rispettare le disposizioni dell'Accordo davanti a un tribunale arbitrale internazionale.

Il presente Accordo con l'Indonesia è il primo APPI della Svizzera fondato su una nuova base negoziale e contiene disposizioni aggiuntive e più dettagliate per limitare la discrezionalità dei tribunali arbitrali nell'interpretarlo e applicarlo. Alcune disposizioni specifiche, anche sul diritto di legiferare degli Stati, provvedono affinché gli obiettivi di protezione degli investimenti siano compatibili con quelli dello sviluppo sostenibile.

I negoziati per il nuovo APPI si sono conclusi nel settembre 2021 dopo sette tornate negoziali. L'Accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 26 gennaio 2022 e firmato il 24 maggio 2022, con riserva di ratifica.

L'Accordo è in linea con gli obiettivi del programma di legislatura 2019–2023², della Strategia di politica economica esterna 2021 del Consiglio federale³ e della politica di sviluppo della Svizzera⁴.

2 Panoramica dei pareri pervenuti

La procedura di consultazione si è svolta dal 3 giugno al 26 settembre 2022. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali

¹ Fonte OCSE: <https://data.oecd.org/fdi/fdi-stocks.htm>

² FF 2020 1565

³ Strategia di politica economica esterna del Consiglio federale del 24 novembre 2021, pag. 41, campo d'azione 6

⁴ Programma di cooperazione allo sviluppo economico della SECO 2021–2024: <https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/de/home/laender/indonesien.html>

dell'economia e altre cerchie interessate. Il presente rapporto riassume i risultati della procedura di consultazione.

Nel quadro della consultazione sono pervenuti 40 pareri: i Cantoni, il PLR e l'UDC, le organizzazioni mantello dell'economia, le associazioni di categoria e alcune cerchie interessate sono a favore dell'Accordo, mentre il PS, l'USS e diverse ONG non sostengono l'APPI e chiedono adeguamenti.

Riscontro in base ai destinatari

	Invitati	Pareri pervenuti
Cantoni	26	25
Conferenza dei Governi cantonali	1	0
Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	11	3
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	0
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	3
Altre cerchie interessate	3	9
Totale	52	40

3 Risultati della consultazione per destinatari

3.1 Cantoni

Dei 26 Cantoni contattati, 25 si sono pronunciati in merito all'APPI con l'Indonesia (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH**) e tutti lo sostengono.

Nel complesso, le condizioni quadro create dall'Accordo sono accolte con favore, in quanto offrono ulteriore certezza giuridica agli investitori che sono già attivi sul mercato indonesiano o che desiderano investirvi. Vengono inoltre menzionati i possibili effetti positivi di tale Accordo sui flussi di investimento tra la Svizzera e l'Indonesia.

La maggior parte dei Cantoni fa inoltre specifico riferimento alla protezione degli investimenti svizzeri dai rischi politici. Ciò è stato garantito grazie alle disposizioni dell'Accordo sulla protezione contro le discriminazioni statali, contro le espropriazioni illegali o non adeguatamente compensate, contro gli ostacoli ingiustificati ai pagamenti e ai movimenti di capitale, sulla garanzia di un trattamento giusto e a basso costo, e sulla possibilità di ricorrere a un tribunale arbitrale per la risoluzione delle controversie.

Alcuni Cantoni sostengono anche le regole di trasparenza previste dall'Accordo, nonché il codice di condotta degli arbitri e l'inclusione di disposizioni sul riconoscimento degli standard di responsabilità sociale delle imprese, sulla lotta alla corruzione e sulla compatibilità degli obiettivi di protezione degli investimenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Alcuni Cantoni hanno posto l'accento sull'evoluzione delle disposizioni dell'Accordo, che contiene standard di protezione moderni e le clausole di sostenibilità più avanzate mai negoziate in un APPI.

3.2 Partiti

Tre partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale (PLR, PS, UDC) hanno preso posizione. Il **PLR** e l'**UDC** sostengono l'APPI. Il PLR sottolinea l'importanza degli investimenti internazionali per le aziende svizzere, che sono tra i dieci maggiori esportatori di capitali al

mondo. Inoltre, rileva il valore aggiunto dell'Accordo in considerazione del volume di investimenti diretti svizzeri in Indonesia e dei posti di lavoro che crea, nonché la conseguente certezza giuridica per gli investimenti, soprattutto dopo la denuncia dell'accordo precedente e in assenza di regolamentazioni multilaterali corrispondenti. L'UDC accoglie con favore il quadro giuridico creato dall'Accordo, in quanto garantisce la competitività della Svizzera e rafforza le relazioni economiche tra la Svizzera e l'Indonesia in aggiunta all'accordo di libero scambio (ALS) già concluso.

Il **PS** è favorevole a una fitta rete di APPI, a condizione che includano standard sociali e ambientali vincolanti. Non riscontrando tali standard nell'APPI con l'Indonesia, non può sostenerlo. Secondo il PS, le innovazioni dell'Accordo, che per la prima volta si fonda su una nuova base negoziale, vanno nella giusta direzione, ma sono troppo blande e discrezionali. In particolare, chiede una disposizione vincolante sulla responsabilità sociale delle imprese, l'inclusione di obblighi per gli investitori di rispettare i diritti umani e gli standard ambientali e l'ancoraggio esplicito dell'obbligo di diligenza delle imprese nell'Accordo. È inoltre necessario un meccanismo di applicazione, e i diritti degli investitori contenuti nell'Accordo devono essere direttamente collegati al rispetto degli obblighi. Inoltre, il PS richiede una legge completa sul commercio estero che definisca gli standard sociali e ambientali per gli APPI e gli ALS.

3.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'Associazione dei Comuni svizzeri, l'Unione delle città svizzere e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna rinunciano a esprimere un parere.

3.4 Associazioni mantello nazionali dell'economia

Tra le organizzazioni nazionali dell'economia, hanno partecipato al processo di consultazione l'organizzazione mantello dell'economia svizzera (**economiesuisse**), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (**USAM**) e l'Unione sindacale svizzera (**USS**).

Secondo **economiesuisse**, data l'entità dei loro investimenti in Indonesia, l'APPI è per le aziende svizzere uno strumento fondamentale per proteggersi dai rischi politici e contribuisce allo sviluppo sostenibile in un Paese emergente, promuovendo lo scambio di conoscenze, valori e tecnologie e rafforzando l'integrazione dell'economia indonesiana nelle catene globali del valore. L'organizzazione sottolinea che l'Accordo colma la lacuna creatasi con la risoluzione del precedente APPI. Inoltre, contribuisce a rafforzare le relazioni economiche bilaterali e integra le condizioni quadro esistenti, ossia l'accordo di libero scambio entrato in vigore nel 2021. Per quanto riguarda il testo dell'Accordo, l'associazione accoglie con favore, tra l'altro, la modernizzazione delle disposizioni di tutela con un chiarimento degli ambiti di protezione, la disposizione sul diritto di legiferare e l'arbitrato investitore–Stato, che esonera dall'obbligo di esaurire preventivamente i rimedi giuridici nazionali, ma allo stesso tempo vieta le azioni multiple.

L'**USAM** approva l'Accordo ritenendo necessarie condizioni quadro economiche e politiche ottimali e un ambiente favorevole alle imprese.

L'**USS** scrive che riconosce le difficoltà che gli investitori stranieri possono incontrare quando devono intentare una causa in un sistema legale parziale e inefficiente e appoggia pertanto la conclusione di un APPI. Pur vedendo diversi progressi rispetto agli accordi precedenti, l'USS chiede di migliorare ulteriormente l'APPI con l'Indonesia, in quanto mancano degli obblighi in materia di responsabilità sociale delle imprese e la possibilità per i lavoratori di intraprendere azioni legali contro le aziende in caso di violazione dei loro diritti. Inoltre, l'USS ritiene che il diritto di legiferare degli Stati non sia sufficientemente tutelato e chiede che le norme di diritto del lavoro individuale e collettivo non siano oggetto di cause davanti a un tribunale arbitrale.

3.5 Altre cerchie interessate

Due associazioni economiche (**scienceindustries** e **SwissHoldings**) hanno commentato l'APPI sostenendolo.

SwissHoldings sottolinea quanto siano centrali gli investimenti diretti per la Svizzera e quanto sia importante l'Indonesia in questo contesto. Inoltre, la protezione degli investimenti attraverso i trattati internazionali è essenziale; per essere efficace essa richiede un meccanismo di arbitrato tra investitore e Stato. L'associazione sottolinea che l'APPI colma la lacuna creata dalla cessazione del precedente accordo e, insieme all'ALS, contribuisce a rafforzare le relazioni economiche bilaterali. Ribadisce inoltre la dinamica che l'APPI esercita sui flussi di investimento bilaterali e il suo contributo alla competitività della piazza economica svizzera. Sottolinea le garanzie legali create dall'Accordo contro i rischi politici e le importanti protezioni legali, come il divieto di discriminazione, la protezione contro l'espropriazione arbitraria, la protezione contro il trattamento ingiusto e iniquo, il libero trasferimento di capitali e l'inserimento del diritto di legiferare degli Stati. L'associazione sottolinea che l'Accordo soddisfa gli standard attuali.

Secondo **scienceindustries**, l'APPI è importante anche come strumento per la prevedibilità, la stabilità e la protezione degli investimenti, oltre che per rafforzare le relazioni economiche bilaterali. Inoltre, l'associazione accoglie con favore la chiusura della lacuna sorta con la risoluzione dell'accordo precedente.

Swiss Arbitration Association considera l'Accordo un importante contributo alla protezione degli investimenti in Indonesia e alla promozione della cooperazione allo sviluppo. Secondo l'ASA, le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie soddisfano gli standard internazionali; l'associazione aggiunge che sono previsti anche meccanismi alternativi (mediazione) e che il rischio di una mancanza di indipendenza dei tribunali in uno Stato partner sarebbe mitigato dalla procedura.

Anche le organizzazioni **Alliance Sud**, **Caritas**, **IISD**, **Koalition für Konzernverantwortung**, **Public Eye** e **Solidar Suisse** si sono espresse in merito all'Accordo.

Alliance Sud accoglie con favore il fatto che l'Accordo contenga innovazioni significative e adotti nuove buone pratiche, reputandolo un progresso. Riconosce che il quadro normativo è stato migliorato e approva il chiarimento secondo cui l'espropriazione indiretta non si applica alla concessione di licenze obbligatorie ai sensi dell'Accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Tuttavia, ritiene che gli aggiornamenti non siano sufficienti e chiede di modificare l'Accordo per quanto riguarda gli obblighi degli investitori, il trattamento nazionale, le disposizioni sulle condizioni più favorevoli che gli investitori possono richiedere, nonché l'espropriazione e le regole del meccanismo di arbitrato tra investitore e Stato, a meno che quest'ultimo non possa essere eliminato del tutto.

Caritas, **Koalition für Konzernverantwortung**, **Public Eye** e **Solidar Suisse** riconoscono l'importanza e il valore aggiunto degli investimenti svizzeri in Indonesia e accolgono con favore il nuovo approccio della Svizzera ai negoziati, anche se per loro le disposizioni dell'APPI non sono sufficienti. Criticano l'assenza di un riferimento esplicito ai diritti umani e il fatto che le disposizioni in materia di standard ambientali, responsabilità delle imprese e lotta alla corruzione non siano sufficientemente vincolanti. Rilevano inoltre che non esiste un meccanismo per attuare tali disposizioni. Essi auspicano una formulazione ancora più chiara del diritto di legiferare degli Stati e della responsabilità delle imprese, l'introduzione di un corrispondente obbligo di diligenza, l'esenzione dal meccanismo di risoluzione delle controversie in caso di violazione degli obblighi da parte degli investitori o una riduzione dell'indennità concessa, nonché modifiche all'arbitrato tra investitore e Stato o la sua sostituzione. **Koalition für Konzernverantwortung** sostiene che anche gli obblighi in materia di diritti umani devono essere ancorati nell'APPI e che in Svizzera è necessaria una legge sulla responsabilità d'impresa. **Solidar Suisse** ritiene inoltre che le norme sul finanziamento degli arbitrati da parte di terzi non siano sufficienti e che la società civile locale debba essere

coinvolta quando è interessata da investimenti internazionali. Secondo **Public Eye**, gli obiettivi di sostenibilità dovrebbero essere inseriti nella legge sull'economia esterna. Ritiene inoltre che il concetto di espropriazione sia troppo ampio e che limiti il diritto di legiferare degli Stati (compresa la protezione del servizio pubblico), che l'arbitrato investitore–Stato debba essere omesso e che non ci debba essere un periodo di transizione per l'applicazione dell'accordo precedente o che vada esclusa la possibilità di un'azione legale basata sullo stesso.

IISD ha analizzato l'Accordo e accoglie con favore diverse disposizioni, tra cui la definizione ristretta di «investitore» – che impedisce il cosiddetto «treaty shopping» –, l'ancoraggio del diritto di legiferare all'interesse pubblico, le esenzioni specifiche in alcuni standard di protezione e i rimandi alla responsabilità sociale delle imprese e alla lotta alla corruzione. Tuttavia, **IISD** ravvisa anche diversi aspetti problematici e chiede, tra l'altro, una definizione più restrittiva del termine «investimento», un rafforzamento del diritto di legiferare attraverso ulteriori eccezioni specifiche negli standard di protezione (p. es. in caso di espropriazione indiretta) e regole più severe per il calcolo dell'indennizzo. Ritiene inoltre che le disposizioni in materia di sostenibilità, responsabilità sociale d'impresa e corruzione dovrebbero spingersi oltre ed essere soggette a meccanismi di applicazione. È anche dell'idea che la protezione degli investimenti in caso di violazione dei diritti umani e corruzione dovrebbe essere esclusa e che le regole per l'arbitrato tra investitore e Stato dovrebbero essere adattate (compresi l'esaurimento dell'iter legale nazionale nello Stato ospitante e la restrizione del finanziamento da parte di terzi).

4 Risultati della consultazione per temi

Di seguito sono presentate le principali osservazioni per tema.

4.1 Concetto di «investimento»

Il **PLR**, **economiesuisse** e **SwissHoldings** sottolineano l'importanza degli investimenti internazionali e degli investimenti svizzeri in Indonesia e accolgono con favore il concetto globale di investimento.

Alliance Sud e **IISD** ritengono che la definizione di «investimento» (art. 1 par. 6) sia troppo ampia, in quanto non distingue tra investimenti inquinanti, ad alta intensità di CO₂ o a basse emissioni, e chiedono che la protezione garantita dall'Accordo sia limitata agli investimenti sostenibili.

4.2 Diritti e obblighi degli investitori

Il **PS**, **Alliance Sud**, **Caritas**, **Koalition für Konzernverantwortung**, **Solidar Suisse** e **IISD** ritengono che gli obblighi degli investitori in materia di sostenibilità siano carenti o insufficienti. Criticano la mancanza di obblighi vincolanti in materia di diritti umani e standard ambientali, nonché le disposizioni sulla responsabilità sociale d'impresa (art. 13) e sulle misure anticorruzione (art. 14). Inoltre, a loro avviso, mancano meccanismi di applicazione vincolanti.

Nel contesto dei diritti degli investitori, **Alliance Sud** critica l'articolo 37 dell'APPI sulle condizioni più favorevoli credendo che sia problematico e che debba essere eliminato. In base a questo articolo, gli investitori possono anche invocare disposizioni nazionali o altri obblighi internazionali tra Stati contraenti qualora concedano un trattamento più favorevole rispetto all'APPI.

4.3 Diritto di legiferare

L'articolo 12 dell'Accordo ribadisce il diritto di legiferare degli Stati per salvaguardare interessi pubblici quali la protezione della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente o la protezione sociale. Questo diritto corrisponde a una nuova disposizione degli APPI svizzeri. Secondo **ASA**, **economiesuisse** e **SwissHoldings**, il diritto di legiferare è quindi pienamente preso in

considerazione e si dovrebbe rinunciare a disposizioni più ampie per evitare di indebolire la protezione degli investimenti.

Altre organizzazioni come **Alliance Sud**, **Caritas**, **Solidar Suisse** e **IISD** sottolineano che questo diritto è delineato meglio nell'Accordo, ma che la disposizione è insufficiente. Secondo l'**USS**, il diritto di legiferare nel campo della protezione dei lavoratori dovrebbe essere garantito espressamente. Per **Public Eye**, la tutela dell'ambiente e dei diritti umani dovrebbe essere esplicitamente citata come esempio di obiettivi politici legittimi.

4.4 Standard di protezione

L'APPI prevede standard di protezione quali il trattamento giusto ed equo degli investimenti, il trattamento nazionale, il trattamento della nazione più favorita, l'esproprio e il libero trasferimento di capitali. Questi standard di protezione hanno suscitato diversi commenti e sono state richieste alcune modifiche.

Associazioni imprenditoriali come **economiesuisse** e **SwissHoldings** accolgono con favore gli standard previsti dall'Accordo, fra cui il divieto di discriminazione nei confronti degli investitori (art. 5 e 6), il trattamento giusto ed equo (art. 4), la protezione dall'espropriazione arbitraria (art. 7) e la garanzia di trasferimento (art. 9).

Ai sensi della disposizione sul trattamento equo e solidale di cui all'articolo 4 paragrafo 5, il tribunale arbitrale può tener conto del fatto che una Parte abbia assunto per scritto un impegno specifico nei confronti di un investitore per indurlo a effettuare un investimento, tale da generare legittime aspettative da parte dell'investitore. **Alliance Sud** e **IISD** ritengono che questa disposizione a tutela di una «legittima aspettativa» vada eliminata.

Secondo il trattamento nazionale (art. 5), nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili, ai propri investitori. **Alliance Sud** ritiene che si debbano aggiungere ulteriori eccezioni a quelle già previste dall'articolo 2 (appalti pubblici, sovvenzioni).

Per quanto riguarda l'espropriazione (art. 7), le associazioni economiche come **economiesuisse**, **SwissHoldings** e **scienceindustries** sostengono la protezione contro l'espropriazione arbitraria e sono particolarmente favorevoli agli ulteriori chiarimenti dell'articolo a riguardo, perché contribuiscono alla certezza del diritto. **SGB**, **Public Eye** e **IISD**, invece, ritengono che il concetto di espropriazione indiretta sia troppo ampio e possa limitare il diritto di legiferare degli Stati e che il servizio pubblico debba esserne escluso. **Alliance Sud** chiede la cancellazione del paragrafo 3 lettera b dell'Allegato A, in base al quale sono escluse «le rare circostanze in cui l'impatto di un'azione o di una serie di azioni sia talmente grave da farle apparire manifestamente eccessive rispetto all'obiettivo perseguito».

4.5 Arbitrato tra investitore e Stato

Le associazioni imprenditoriali **economiesuisse** e **SwissHoldings** sostengono la possibilità di ricorrere a un tribunale arbitrale nelle controversie tra investitori e Stati e i riferimenti alle regole del CIRDI e della CNUCED (anche per quanto riguarda la trasparenza). Accolgono con favore il fatto che si rinunci all'obbligo di esaurire preventivamente le vie legali nazionali del Paese ospitante, ma che allo stesso tempo siano vietate le azioni multiple.

Swiss Arbitration Association sottolinea l'importanza dell'arbitrato per mitigare il rischio della mancanza di indipendenza dei tribunali nazionali dello Stato ospitante e osserva che le regole dell'APPI sono molto dettagliate e corrispondono sostanzialmente agli standard comuni odierni.

Alliance Sud, **Caritas**, **IISD**, **Koalition für Konzernverantwortung**, **Public Eye** e **Solidar Suisse** chiedono di modificare l'arbitrato tra investitore e Stato o, nel caso di alcune organizzazioni, addirittura la soppressione di questo meccanismo. Molte di queste ritengono che, in linea di principio, l'accesso al procedimento d'arbitrato non dovrebbe essere possibile

per gli investitori che hanno violato degli obblighi, in particolare nel campo dei diritti umani; e anche l'eventuale risarcimento concesso in questo contesto dovrebbe essere ridotto. Inoltre, chiedono che i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie (cfr. art. 18 Mediazione) siano obbligatori, che in una prima fase i tribunali nazionali siano aditi in ogni caso e che l'iter legale nazionale debba essere esaurito prima di ricorrere all'arbitrato. Inoltre, si dovrebbe indicare esplicitamente la possibilità per i terzi di partecipare al procedimento (*memorie amicus curiae*), limitare il finanziamento ad opera di un terzo (art. 20) e rafforzare il codice di condotta degli arbitri.

4.6 Rapporto con l'accordo precedente

L'articolo 44 paragrafo 2 dell'APPI prevede che, per un periodo transitorio di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, un'azione possa continuare a essere intentata in base alle norme stabilite nell'accordo precedente, scaduto l'8 aprile 2016. **IISD e Public Eye** sono del parere che non ci debba essere un periodo di transizione, ma che vada esclusa del tutto la possibilità di azione sulla base dell'accordo precedente. Il presente Accordo dovrebbe quindi sostituire immediatamente e pienamente il precedente APPI a partire dalla sua entrata in vigore.

5 Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione e abbreviazioni

5.1 Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione

Cantoni

AG	Cantone di Argovia
AI	Cantone di Appenzello Interno
AR	Cantone di Appenzello Esterno
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
FR	Cantone di Friburgo
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
JU	Cantone del Giura
LU	Cantone di Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidvaldo
OW	Cantone di Obvaldo
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SO	Cantone di Soletta
TI	Cantone Ticino
TG	Cantone di Turgovia
UR	Cantone di Uri
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
ZG	Cantone di Zugo

ZH	Cantone di Zurigo
----	-------------------

Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

PLR	PLR. I liberali radicali
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

Altre cerchie interessate

	Alliance Sud
Caritas	Caritas Svizzera
IISD	International Institute for Sustainable Development
	Koalition für Konzernverantwortung
	Public Eye
	scienceindustries
	Solidar Suisse
ASA	Swiss Arbitration Association (ASA)
	SwissHoldings

5.2 Abbreviazioni

Abbreviazione	Designazione esatta
APPI	Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti
CIRDI	Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti (<i>International Centre for Settlement of Investment Disputes</i>)
CNUCED	Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (<i>United Nations Commission on International Trade Law</i>)
OMC	Organizzazione mondiale del commercio (<i>World Trade Organization</i>)